



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Il Collegio della Sezione IV - Civile e Fallimentare - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di:

Dott. Fabio	FLORINI	Presidente Est.
Dott. Maurizio	ATZORI	Giudice
Dott.ssa Anna Maria	ROSSI	Giudice

Letta l'istanza pervenuta il 6/6/2019, con suo deposito telematico in data 5/6/2019 da parte dei Commissari dell'Amministrazione Straordinaria di :

M. ESTATE S.P.A. IN A.S.

MERCATONE UNO SERVICES S.P.A. IN A.S.

M. BUSINESS S.R.L. IN A.S.

MERCATONE UNO FINANCE S.R.L. IN A.S.

MERCATONE UNO LOGISTICS S.R.L. IN A.S.

M. UNO TRADING S.R.L. IN A.S.

M. SETTANTATRE S.R.L. IN A.S.

Esaminati gli atti, sentita la relazione dei Giudici Delegati rispettivamente nominati nelle suddette Procedure – dott.ssa Anna Maria Rossi per la sola “M. SETTANTATRE s.r.l.”, dott. Fabio Florini riguardo le altre sei società – ha pronunciato il seguente

DECRETO

1) Premesso che è pervenuta un'istanza degli Organi delle Procedure indicate in epigrafe, formulata – per quanto ora interessa – come segue :

<<...I sottoscritti Avv. Stefano Coen, Dott. Ermanno Sgaravato e Prof. Dott. Vincenzo Tassinari, in qualità di Commissari Straordinari delle società M. Estate S.p.A. in A.S. (di seguito anche “ME”), Mercatone Uno Services S.p.A. in A.S. (di seguito anche “MUS”), M. Business S.r.l.



in A.S. (di seguito anche “MB”), Mercatone Uno Finance S.r.l. in A.S. (di seguito anche “MUF”), Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S. (di seguito anche “MUL”), M. Uno Trading S.r.l. in A.S. (di seguito anche “MUT”) (di seguito anche le “Società della Procedura Madre”), M. Settantatre S.r.l. in A.S. (di seguito anche “M73”), (di seguito, le Società della Procedura Madre e M73, anche il “Gruppo Mercatone Uno in A.S.” o le “Società”); premesso che :

A) con decreto del 7 aprile 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche il “Ministero”) ha disposto l’ammissione delle Società della Procedura Madre alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 347/2003 (c.d. “Legge Marzano”) ed ha, contestualmente, nominato quali Commissari Straordinari delle Società l’Avv. Stefano Coen, il Dott. Ermanno Sgaravato e il Prof. Dott. Vincenzo Tassinari (di seguito anche i “Commissari”);

B) in data 8-10 aprile 2015, il Tribunale di Bologna – Sezione Fallimentare – su istanza presentata in data 1 aprile 2015 dalle Società in bonis della Procedura Madre ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge Marzano, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza delle stesse, assegnando alle procedure i numeri di R.G. 1/2015 AS per MUT, 2/2015 AS per MUF, 3/2015 AS per MUL, 4/2015 AS per MB, 5/2015 AS per MUS e 6/2015 AS per ME;

C) in data 25-28 agosto 2015 il Tribunale di Bologna, su istanza dei Commissari ha decretato la conversione in Amministrazione Straordinaria dei Fallimenti delle società M73, M75 e Tre Stelle, assegnando alle relative procedure i numeri di R.G. 5/2015 ASGI per M73, 6/2015 ASGI per Tre Stelle e 7/2015 ASGI per M75;

D) in data 9 settembre 2015 il Ministero ha nominato gli scriventi Commissari Straordinari delle società M73, M75 e Tre Stelle;

.....

U) in data 25 ottobre 2017 i Commissari hanno depositato l’istanza volta ad ottenere una proroga di dodici mesi al termine di esecuzione del Programma, al fine di consentire la conclusione della procedura di vendita dei complessi aziendali, fermo restando che l’attività di dismissione delle proprietà immobiliari residuali e degli altri beni facenti direttamente o indirettamente capo alle Società proseguirà anche oltre tale termine ai sensi dell’art. 73, comma 4, della Legge Prodi Bis;



V) in data 14 novembre 2017 i Commissari hanno pubblicato, a seguito dell'autorizzazione ottenuta in data 10 novembre 2017, l'invito a presentare offerte vincolanti per la cessione dei complessi aziendali fissando come termine la data del 14 dicembre 2017;

W) in data 14 dicembre 2017 sono pervenute 7 offerte vincolanti per l'acquisto dei complessi aziendali delle Società e, in data 7 marzo 2018, i Commissari hanno richiesto, agli Offerenti Ammessi, di formulare un'integrazione migliorativa delle loro offerte; tra le offerte ricevute, solo l'offerta di Shernon Holding S.r.l. appariva tale da consentire la continuità aziendale Mercatone Uno, che avrebbe mantenuto 55 punti di vendita, e da salvaguardarne i livelli occupazionali;

X) in data 29 dicembre 2017 il Ministero ha disposto la proroga di dodici mesi al termine di esecuzione del Programma;

Y) all'esito delle offerte migliorative, i Commissari hanno depositato l'istanza di aggiudicazione e, con provvedimento del 17 maggio 2018, il Ministero ha autorizzato i Commissari ad accettare le offerte pervenute da "Shernon Holding S.r.l." per 55 Punti Vendita e "Cosmo S.p.A." per 13 Punti Vendita;

Z) rispettivamente in data 29 giugno 2018 e 5 luglio 2018, con la sottoscrizione di separati verbali di accordo, si sono concluse positivamente le consultazioni sindacali avviate, il 1° giugno 2018, dalle Società e dagli acquirenti, "Shernon Holding S.r.l." e "COSMO S.p.A.";

AA.) rispettivamente in data 25 luglio 2018 e 9 agosto 2018 sono stati sottoscritti i contratti di cessione dei complessi aziendali a "COSMO S.p.A." ed a "Shernon Holding S.r.l.";

BB.) il ricavato di tali cessioni permetteva ai Commissari di incassare l'importo complessivo di Euro 34.817.735,65, come da dettaglio in Allegato BB;

CC.) alla data della vendita, i complessi aziendali ceduti a "Shernon Holding S.r.l." (di seguito, anche "Azienda") comprendevano gli elementi di cui in Allegato CC;

DD.) tale vendita, peraltro, consentiva ai Commissari di locare la quasi totalità degli immobili strumentali di proprietà delle Procedure di Amministrazione Straordinaria (di seguito anche "Immobili Strumentali"), come indicati in Allegato DD;



EE.) a seguito delle cessioni dei compendi aziendali dell'estate 2018, inoltre, risultavano mantenuti in aggregato 2.304 posti di lavoro su un totale di 3.049 occupati e, in prospettiva, 2.704 posti di lavoro pari a circa il 90% degli attuali occupati. Venivano quindi eseguiti complessivamente n.888 licenziamenti, previo espletamento e positiva conclusione, con accordi sindacali, delle procedure, ove previste ex lege, di riduzione di personale;

FF.) la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa da parte dei Commissari Straordinari, autorizzata dal Ministero fino al 13 gennaio 2019, data di scadenza del programma di cessione, avrebbe consentito di dar corso alle ulteriori dismissioni, volte anche a trovare una soluzione occupazionale per i lavoratori non ricompresi nei perimetri di cessione che, sino a tale data, hanno fruito della CIGS già concessa solo a "MB" ed a "Tre Stelle";

GG.) **il 3 settembre 2018**, gli scriventi Commissari hanno pubblicato – previa autorizzazione del Ministero – **un bando per la cessione degli immobili, di proprietà di ME, MUS, MB e MS non strumentali all'esercizio dell'impresa**, valutati complessivamente in circa Euro 20.000.000, indicando la data del 17 ottobre 2018 per lo svolgimento della procedura d'asta (di seguito anche "Immobili Non Strumentali");

HH.) **il 24 settembre 2018 sono stati sottoscritti, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le varie sigle sindacali, gli Accordi di ricollocazione ai sensi dell'art. 24/bis D. Lgs. 148/2015**, per consentire ai lavoratori di MB e Tre Stelle (828+21=849), non trasferiti ai Cessionari e rimasti sospesi in CIGS, di ricorrere all'assegno di ricollocazione previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 150/2015;

II.) le scriventi Procedure di Amministrazione Straordinaria, **avendo esaurito la cessione integrale dei propri complessi aziendali operativi e residuando unicamente la cessione dei beni rimasti in capo alle procedure da dismettere durante la fase meramente liquidatoria, in data 10 gennaio 2019, hanno chiesto l'emissione del provvedimento di cessazione dell'esercizio dell'impresa, previsto dall'art. 73 Co. III e IV D.Lgs. 270/1999 ;**

JJ.) nell'ambito della gestione liquidatoria, sono infatti in corso procedure di vendita per la dismissione degli immobili di proprietà delle Società. E' imminente, infatti, il deposito dell'istanza al MISE per l'approvazione del regolamento di vendita relativo al secondo esperimento di vendita degli "Immobili Non Strumentali", di cui alla premessa GG;

.....



LL.) Codesto Ill.mo Tribunale, con provvedimenti del 15-18 gennaio 2019, decretava la cessazione dell'esercizio dell'impresa per le Società (di seguito anche i "Provvedimenti");

MM.) Shernon Holding S.r.l., con domanda ex art. 161 Co. VI L.F., depositata innanzi al Tribunale di Milano in data 11 aprile 2019, ha richiesto l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo con riserva;

NN.) il Tribunale di Milano, con decreto emesso in pari data, concedeva a Shernon Holding S.r.l. termine sino al 10 giugno 2019 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti e contestualmente nominava G.D. il dott. Sergio Rossetti e Commissario Giudiziale l'avv. Marco Angelo Russo;

OO.) tuttavia, all'esito dell'udienza tenutasi in camera di consiglio, in data 23 maggio 2019, il Tribunale di Milano, con sentenza nr. 414/2019, ha dichiarato il fallimento di Shernon Holding S.r.l. (di seguito anche "Fallimento Shernon"), nominando G.D. il dott. Sergio Rossetti e Curatore l'avv. Marco Angelo Russo, già Commissario Giudiziale (Tribunale di Milano, Sez. II Civile, R.G. nr. 403/2019) fissando l'udienza del 22 ottobre 2019 ore 09:50 per la verifica dei crediti e concedendo termine sino al 20 settembre 2019 per il deposito tempestivo delle domande di ammissione al passivo (Allegato OO);

PP.) il G.D. dott. Rossetti, con provvedimento del 24/5/2019, non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'esercizio temporaneo dell'impresa, ha autorizzato il Curatore a sciogliersi dal contratto di vendita, con patto di riservato dominio e da eventuali altri atti allo stesso connessi, disponendo che il Curatore compia quanto necessario per consentire l'immediata restituzione delle aziende oggetto della cessione agli organi dell'Amministrazione Straordinaria, unitamente al magazzino, intavolando trattative con la procedura di A.S. al fine della conservazione, movimentazione e vendita del magazzino, in un'ottica di leale collaborazione tra procedure (Allegato PP);

QQ.) il Curatore, quindi, con comunicazione p.e.c. 24/5/2019, ha comunicato alle scriventi procedure lo scioglimento dal Contratto di Cessione (All.to QQ);

RR.) con separata comunicazione sempre del 24 maggio 2019, il Curatore ha dato avvio alla procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/90 (Allegato RR);



SS.) i Commissari, preso atto della necessità di rientrare nel possesso dei complessi aziendali fino ad oggi utilizzati da “Shernon Holding S.r.l.”, hanno valutato sia la possibilità di riattivare l’esercizio provvisorio dei predetti complessi aziendali ai fini della loro futura cessione a terzi che la possibilità di raggiungere il medesimo scopo senza alcun esercizio provvisorio, optando per la prima ipotesi in quanto più idonea a conservare le licenze e preservare - nella massima estensione possibile in ragione delle circostanze di fatto - i livelli occupazionali.

TT.) si rende, quindi, necessaria la revoca dei Provvedimenti, al fine di portare a termine le migliori soluzioni possibili per la cessione dei complessi aziendali, nonché per la salvaguardia occupazionale ...>>.

2) CHE, sulla scorta dei riferiti elementi, i Commissari dell’A.S. così delineano il quadro attualmente prospettato: <<... **Accordo tra Commissari e Curatore circa la riconsegna dell’Azienda:** 1.1) Il 3 giugno 2019 i Commissari hanno rappresentato al Curatore la propria disponibilità ad avviare quanto prima le necessarie negoziazioni volte a stipulare un accordo (i cui termini e condizioni principali che i Commissari intendono proporre sono indicati nel term-sheet qui accluso sub Allegato 1.1) volto a definire quanto segue :

1.1.1. le modalità di riconsegna dell’Azienda ai Commissari;

1.1.2. la ricognizione dei beni e rapporti giuridici da ricomprendere nell’Azienda;

1.1.3. la sorte dei rapporti di lavoro, pari al 31 maggio 2019, a 1790 lavoratori, di cui n. 1592 part time. Occorrerà inoltre definire la sorte degli ulteriori 40 lavoratori assunti da Shernon Holding S.r.l. dopo l’acquisizione, di cui quasi la metà a tempo determinato (tutti con scadenza il 30 giugno 2019 tranne 1 dipendente con scadenza il 31 agosto 2019);

1.1.4. la distinzione delle masse attive e passive;

1.1.5. la sorte dei contratti in corso di esecuzione;

1.1.6. l’impiego, a beneficio di tutte le Procedure coinvolte, di personale amministrativo in forza all’Azienda;

1.1.7. lo scambio di informazioni; e



1.1.8. *la gestione delle rimanenze di magazzino di proprietà del Fallimento ad oggi presenti presso i punti vendita di Mercatone Uno oggetto di restituzione.*

1.2.) *I Commissari e il Curatore hanno, in tal sede, **riconosciuto che la miglior valorizzazione degli attivi aziendali e la gestione degli aspetti amministrativi delle stesse, con particolare riferimento ai temi giuslavoristici, può solo essere realizzata attraverso la stretta cooperazione tra le Procedure.***

1.3.) *In particolare, con riferimento alle rimanenze di magazzino, che, secondo una prima stima basata su informazioni ottenute dai dipendenti dell'Azienda, ammonterebbero a circa Euro 20.000.000, verrà stipulato un contratto estimatorio, anche per persona da nominare (i.e. il futuro acquirente dell'Azienda che dovesse essere individuato dalle Procedure di amministrazione straordinaria), a prezzi predeterminati e da definirsi tra le rispettive parti.*

1.4.) *Le rimanenze di preziosi, invece, per un valore contabile di Euro 961.860, vendute a Shernon al prezzo di Euro 338.764, dovranno essere restituite ai Commissari.*

1.5.) *Quanto ai rapporti di lavoro, è stata avviata dal Curatore la procedura di consultazione sindacale ex art. 47 Lg. 428/1990, che verrà gestita dalle Procedure coinvolte anche ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali di cui infra. In attesa delle determinazioni del Curatore e dei Commissari la procedura di consultazione sindacale non si è ancora svolta. L'accesso agli ammortizzatori sociali e l'individuazione del tipo di causale di CIGS da richiedere dipende dalla riattivazione o meno dell'esercizio provvisorio. In caso di ripresa si potrà ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) prevista dall'art. 7, comma 10ter, della l. 236/93 (legata all'attività dei Commissari e per la relativa durata); in caso di mancata ripresa si potrà ricorrere alla CIGS per cessazione, prevista dall'art. 44 D.L. 109/2018 (c.d. Decreto Genova).*

1.6.) *Risulta, inoltre, che Shernon avrebbe ceduto un ramo dell'Azienda comprensivo di 11 dipendenti operanti nel settore logistico ad una controllata di nuova costituzione (operazione questa peraltro che in base al Contratto di Cessione avrebbe richiesto il consenso dei Commissari), ramo che dovrà essere ritrasferito alla procedura di amministrazione straordinaria nei medesimi termini applicabili alla restituzione degli altri complessi aziendali. Sembra che tale Società sia ancora in bonis e che il Curatore intenda farne dichiarare il fallimento. L'eventuale retrocessione anche di questa azienda potrebbe comportare, ex art. 2112 c.civ., altresì la retrocessione dei rapporti di lavoro medio tempore instaurati da "Shernon".*



2.) Finalità dell'esercizio provvisorio

2.1.) *Le finalità dell'esercizio provvisorio sono essenzialmente due, **preservare il valore degli attivi aziendali e salvaguardare i livelli occupazionali**.*

.....

2.2.) *Con riferimento agli attivi dell'Azienda, gli scriventi ritengono che, nonostante i recenti accadimenti, i punti di vendita conservano un valore potenzialmente significativo, rappresentato sostanzialmente dalle licenze commerciali, nonché dal know-how aziendale e dal data-base clienti. In particolare, **l'ottenimento di licenze commerciali per grandi superfici di vendita richiede procedimenti amministrativi con tempi lunghi**. Inoltre, la cessione delle rimanenze potrebbe essere più facilmente e meglio valorizzata attraverso la ripresa della continuità aziendale da parte dei futuri acquirenti dei complessi aziendali*

2.4.) *Non meno importante è la **finalità di accesso agli ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza all'Azienda e, segnatamente, per l'accesso alla CIGS ex art. 7, comma 10/ter, Lg. 236/1993, che comporterebbe la possibilità di far decorrere la CIGS, anche retroattivamente, dalla data fissata dal Tribunale per la ripresa dell'esercizio d'impresa e per una durata pari a quella della relativa attività dei Commissari**.*

.....

3.2.) *I Commissari sono quindi in attesa di ricevere manifestazioni di interesse formali. Sono inoltre **in corso attività di sollecitazione dei soggetti che hanno partecipato al processo di vendita negli scorsi anni, tra cui diversi importanti retailer internazionali**.*

4.) *Piano e tempistica di vendita*

4.1.) *I Commissari intendono presentare al più presto istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per avviare un processo di vendita ad evidenza pubblica avente ad oggetto i complessi aziendali e gli Immobili Strumentali ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 270/1999. Tale processo sarà improntato a principi di flessibilità, efficienza e speditezza, di modo da minimizzare i costi di mantenimento dei complessi aziendali. In particolare, al fine di massimizzare le chance di vendita e di salvaguardia occupazionale si prevedrà la possibilità sia della cessione in blocco sia della cessione per singoli punti di vendita. **La tempistica del processo dovrà necessariamente essere contenuta, di modo da concludere l'esperimento di vendita entro il 31 dicembre 2019**.*



5.) *Conseguenze della restituzione dell'Azienda*

5.1.) *I Commissari ritengono che **la restituzione dell'azienda non debba comportare confusione di masse attive e passive.** In particolare, si ritiene che le Procedure di Amministrazione Straordinaria **non debbano essere responsabili per i debiti commerciali dell'Azienda sorti direttamente in capo a Shernon e/o al Fallimento.** Non faranno parte dell'Azienda, poi, i crediti sorti successivamente alla Data di Cessione direttamente in capo a Shernon e/o al Fallimento. Le Procedure di Amministrazione Straordinaria non subentreranno inoltre (i) nei contratti stipulati direttamente da Shernon e/o dal Fallimento nel periodo in cui le medesime hanno utilizzato l'azienda, benché ancora in corso di esecuzione, inclusi i contratti con i clienti per l'acquisto dei prodotti e i relativi acconti, e (ii) nei contratti dai quali il Curatore si sia sciolto ex artt. 72 e ss. L.F. Sul punto si allega il memorandum come Allegato 5.1).*

5.2.) *Al principio di distinzione delle masse si porrebbe come unica eccezione il regime di solidarietà tra cedente e cessionario, previsto dall'art. 2112 Cod. Civ. Tali debiti, secondo una prima stima, **ammonterebbero a circa Euro 5.000.000.** Inoltre è in corso un approfondimento, relativamente ai debiti tributari maturati da "Shernon Holding S.r.l." ed alla solidarietà passiva che ne deriva tra cedente e cessionario, circa i possibili margini di derogabilità del disposto dell'art. 14 DPR 472/1997.*

5.3.) *Occorre precisare che **l'accesso agli ammortizzatori sociali nel caso di ripresa dell'esercizio provvisorio dell'impresa comporterebbe un costo per le Procedure di Amministrazione Straordinaria:** con la CIGS ex art. 7, co. 10/ter, Lg. 236/1993 si dovrebbe procedere al licenziamento dei lavoratori non ricompresi nell'eventuale perimetro di cessione con conseguente pagamento (a) delle indennità sostitutive del preavviso, ove non fatto decorrere in costanza di CIGS e (b) del cd. Ticket di licenziamento e dei relativi Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) che, essendo tutti sospesi in CIGS, non sarebbe possibile compensare con i contributi dovuti per quelli non sospesi. Si segnala che **tali oneri non sarebbero a carico della Procedura di A.S. nell'ipotesi di ricorso al ricordato art. 44 del Decreto Genova** (come indicato nel parere di Salonia & Associati che si allega come Allegato 5.3).*

5.4.) *Si evidenzia, altresì, che, **nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse concedere la riattivazione dell'esercizio provvisorio e dopo qualche mese, in assenza di acquirenti, si dovesse chiedere la cessazione dell'esercizio stesso, sarebbe possibile chiudere la CIGS, inizialmente richiesta ex art. 7, comma 10ter, ed attivare quella per cessazione prevista dal Decreto Genova,***



con conseguente risparmio degli oneri di cui al seguente punto 5.5.), correlati ai futuri licenziamenti .

5.5.) In particolare, nell'ipotesi in cui, durante l'esercizio provvisorio d'impresa, non si trovasse un acquirente per nessuno dei 55 punti di vendita e si dovesse procedere, al termine della CIGS, al licenziamento di tutti i lavoratori retrocessi, detti oneri sarebbero in teoria i seguenti:

- a) costo preavviso per i licenziandi delle aziende senza CIGS: € 756.171,00;
- b) TFR per azienda con CIGS € *1.765.570*;
- c) ticket di lic per tutti con accordo sindacale: € 5.275.154,00;
- d) ticket di lic per tutti senza accordo sindacale: € 15.825.462,00;

A detti oneri potrebbero essere, aggiunti quelli relativi ai lavoratori assunti medio tempore da Shernon qualora non fosse applicabile l'art. 104/bis, co. 6°, L.F., che prevede, in caso di retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, l'assenza di responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione – in deroga agli articoli 2112 e 2560 cod. civ. Tali costi sarebbero pari a:

- a) costo preavviso per i licenziandi considerando tutti in cigs: € 0
- b) TFR per azienda con cigs: € 54.789,00;
- c) ticket di lic per tutti con accordo sindacale: € 9.681,00;
- d) ticket di lic per tutti senza accordo sindacale: € 29.044,00.

5.6.) Ovviamente, i suddetti oneri diminuirebbero nell'ipotesi in cui gli eventuali acquirenti dovessero acquisire, in tutto o in parte, i rapporti di lavoro rientranti nel perimetro di cessione .

6.) Modalità dell'esercizio provvisorio

6.1.) È importante specificare che l'esercizio provvisorio di cui alla presente istanza non prevede la riapertura al pubblico dei punti di vendita Mercatone Uno, salvo che per eventuali svendite straordinarie qualora ritenute opportune al fine di valorizzare le rimanenze di cui sopra.



6.2.) Si noti che, **a prescindere dalla circostanza dell'esercizio provvisorio, la restituzione dell'Azienda in capo ai Commissari comporta necessariamente... alcuni costi di mantenimento dei complessi aziendali**. In particolare, tali costi riguardano contratti di locazione di immobili di proprietà di terzi (circa 1/3 del totale, escludendo gli Immobili Contestati riconducibili agli ex soci di Mercatone Uno tutt'ora oggetto di contenzioso), assicurazione, vigilanza e servizi vari. **I Commissari porranno in essere azioni immediate per sterilizzare o comunque minimizzare tali costi, che in parte dovranno essere ripartiti con il Curatore**. Si consideri inoltre che, per effetto della restituzione dell'Azienda, alle Procedure di Amministrazione Straordinaria saranno trasferiti tutti i sistemi informatici, il personale amministrativo ed i consulenti della stessa. Stante la necessità per il Fallimento di fruire di tali risorse, anche ai fini della ricostruzione dell'operatività posta in essere da Shernon e per ogni opportuna riconciliazione dei dati societari (e del passivo fallimentare), le Procedure di Amministrazione Straordinaria (secondo i termini oggetto di negoziazione con la curatela del fallimento di cui al paragrafo 1.1 che precede) **metteranno a disposizione del Fallimento medesimo un numero di risorse strettamente necessario a tali fini**. **Alla luce di quanto precede, il Fallimento dovrebbe sostenere i costi relativi a tali risorse. Inoltre, dovrebbe essere a carico del Fallimento i costi inerenti alla custodia delle rimanenze in giacenza presso i locali dell'azienda (e.g., costi di vigilanza);**

6.3.) Si prevede quindi una stima di costi mensili a carico delle Procedure di Amministrazione Straordinaria come indicati in Allegato 6.3.

6.4.) In ogni caso, **riteniamo che il prossimo esperimento di vendita debba essere concluso entro il 31/12/2019 e che pertanto tale termine possa essere considerato quale orizzonte temporale per il sostenimento dei costi di mantenimento...>>**.

3) Rilevato come, alla stregua delle illustrate premesse, i Commissari delle richiedenti Amministrazioni Straordinarie abbiano concluso nella presente sede formulando <<... istanza affinché Codesto Ill.mo Tribunale, **preso atto della sentenza dichiarativa del fallimento della società Shernon Holding S.r.l., emessa dal Tribunale di Milano e del provvedimento del G.D. dott. Rossetti del 24/5/2019 che ha autorizzato il Curatore a sciogliersi dal contratto di vendita, disponga - con efficacia subordinata alla proroga da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del programma di liquidazione dell'azienda [di cui all'art. 4, co. 2°, del D.L. 23/12/2003, n. 347 e agli artt. 27, co. 2°, lett. a), e 54 e ss. D.Lgs. 8/7/1999, n.270] - la revoca dei provvedimenti, emessi ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 270/1999 in data 15-18 gennaio 2019, per le società "M. Estate S.p.A." in A.S., "Mercatone Uno Services S.p.A." in A.S.,**



“M. Business S.r.l.” in A.S., “Mercatone Uno Finance S.r.l.” in A.S., “Mercatone Uno Logistics S.r.l.” in A.S., “M. Uno Trading S.r.l.” in A.S., “M. Settantatre S.r.l.” in A.S. ...>>.

4) Ritenuto che la vicenda presenta una serie di aspetti certamente anomali e non comuni, ma vi emerge una **fondamentale esigenza qui rappresentata dai Commissari per tutte le Procedure di A.S., ossia quella di “ripristinare” una loro fase tipica, in precedenza già superata e conclusa;** è poi vero che la decisione del Tribunale di Milano conseguente al Fallimento della “SHERNON Holding” – nel senso di non instaurarvi l’esercizio provvisorio e di disporre che il relativo Curatore proceda alla riconsegna dell’intero compendio aziendale, nei confronti dei Commissari Straordinari – implica l’inevitabile “recupero” in capo alle società del Gruppo “MERCATONE” di tutto quanto queste ultime le avevano in precedenza trasferito (con patto di riservato dominio poi rimasto inadempito, con riferimento al prioritario obbligo del pagamento del prezzo), attraverso l’articolata operazione da cui la Curatela ambrosiana sta ora provvedendo a sciogliersi. **Ne deriva il venir meno dell’elemento essenziale sottostante alla pronuncia del decreto ex art.73 D.Lgs. 270/1999** pronunciato da questo Tribunale in data 15-18/1/2019 – a fronte della documentata cessione dell’azienda per il suo avvenuto trasferimento a terzi, cui è seguita *de jure* la cessazione dell’esercizio d’impresa da parte dell’A.S., che finiva così per assumere natura esclusivamente liquidatoria – **poiché a questo punto non opera più l’elemento costitutivo negativo dal quale si intende pur sempre condizionato tale provvedimento, vale a dire la cessazione dell’attività gestoria prima esercitata su quel compendio di beni organizzati: invero, specularmente, una volta che risulti destinata ad essere restituita alla Procedura di A.S., il medesimo compendio aziendale – salvo diverse decisioni da parte dei Commissari e degli Organi di Controllo ministeriali – non potrebbe che ritrovarsi nella stessa posizione giuridica anteriore alla sua cessione a “SHERNON”, vale a dire sottoposto alla disciplina dell’originario esercizio provvisorio;** peraltro, anche nella fase attuale, **è alla necessaria previa autorizzazione del competente Ministero – a propria volta, parallelamente investito della relativa scelta “ripristinatoria” – che resta pur sempre subordinata la facoltà per i Commissari di dare corso ad una nuova fase avente natura analoga a quella cui si riferiva l’ormai “funzionalmente caducato” decreto ex art.73, seppure connotata dalle particolari e**



limitate finalità che qui si impongono per le caratteristiche peculiari del caso in esame, già evidenziate dai richiedenti nella loro istanza (cfr. *supra* i vari punti dei paragrafi n.5 e n.6 del ricorso) .

5) CHE la situazione complessiva appena descritta, con le sue plurime implicazioni funzionali anche in prospettiva futura, **da un lato giustifica l'invocata revoca del decreto ove questo Tribunale ha dichiarato allora cessata la prosecuzione dell'esercizio d'impresa affidato ai Commissari Straordinari** – entro la scadenza del programma di cessione, autorizzato dal M.I.S.E. fino al 13 gennaio 2019 – **tenuto conto che il suddetto provvedimento risultava emesso appunto sul presupposto che in quel momento le Amm.ni Straordinarie del “Gruppo” avessero ormai esaurito la cessione integrale delle proprie strutture aziendali operative**, all'epoca risultando prevedibile che **residuasse da esperire unicamente l'attività di realizzo dei beni “estranei” rimasti in capo alle rispettive Procedure, da dismettere durante la residua fase meramente liquidatoria; d'altro canto**, una volta **modificatasi la situazione “di base” e “ripreso in carico” da ciascuna A.S. il precedente complesso aziendale** – sulla scorta di un meccanismo normativo che rende *tamquam non esset* la fase precedente, almeno ai fini del trasferimento della proprietà – **nulla osta che l'adito Tribunale disponga affinché possa poi procedersi a “riattivare” in capo ai Commissari Straordinari l'investitura per un eventuale esercizio provvisorio dell'impresa**: si parla di “ricreare le condizioni” della relativa funzione, in quanto **la specifica decisione finale – cui va affidato l'ipotizzato ripristino del relativo “programma di liquidazione” – resta devoluta al Ministero competente, che potrà ben calibrarne cronologicamente l'adozione secondo i termini più opportuni rispetto alla tempistica occorrente per il concreto riscontro dei cespiti in restituzione dal Fallimento di “SHERNON” alle A.S. di “MERCATONE”, all'esito della fase di inventari e rendiconti già riconosciuti necessari da entrambe le Procedure** (v. *supra*, i vari punti del paragrafo n.1 dell'istanza) .

6) CHE in definitiva – previo il necessario intervento del M.I.S.E. nel senso appena riferito – ad avviso del Collegio **i dati e le circostanze a disposizione rendono attualmente preferibile il richiesto provvedimento**, oltrechè legittima e riconducibile



all'ambito della prudente discrezionalità la sua pronuncia, mentre **nulla in questa sede consiglia di adottare una diversa decisione**; l'esigenza di rendere partecipi del presente decreto tutti i soggetti e gli Uffici interessati alla vicenda complessiva, induce infine a disporre la comunicazione anche agli Organi del Fallimento di "SHERNON HOLDING s.r.l.", presso il Tribunale di Milano .

P. Q. M.

A) REVOCA i provvedimenti, emessi da questo Tribunale ai sensi dell'art.73 D.Lgsl. 270/1999 in data 15-18/1/2019, riguardo le seguenti società: "**M. Estate S.p.A.**" in A.S., "**Mercatone Uno Services S.p.A.**" in A.S., "**M. Business S.r.l.**" in A.S., "**Mercatone Uno Finance S.r.l.**" in A.S., "**Mercatone Uno Logistics S.r.l.**" in A.S., "**M. Uno Trading S.r.l.**" in A.S., "**M. Settantatre S.r.l.**" in A.S.;

B) Dichiara che l'efficacia della revoca così disposta al capo precedente resti subordinata alla proroga da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del programma di liquidazione dell'azienda [di cui all'art.4, co.2°, D.L. 23/12/2003, n.347 e agli artt. 27, co. 2°, lett. a), e 54 e ss. D.Lgsl. 8/7/1999, n.270];

C) Autorizza i Commissari Straordinari a procedere alla comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna, una volta intervenuta l'eventuale autorizzazione da parte del "M.I.S.E."

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai richiedenti Commissari Straordinari, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Pubblico Ministero in Sede, nonché al G.D. ed al Curatore del Fallimento della "SHERNON HOLDING s.r.l.", dichiarato dal Tribunale di Milano (con sentenza n.414/2019)

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Fallimentare del Tribunale, il 6 giugno 2019.

Il Presidente Est.

Dott. Fabio Florini

Visto - Depositata in Cancelleria

Il Cancelliere



